



Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 28-04-2016.

Copia

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). ADEGUAMENTO ALLE NUOVE PREVISIONI DI LEGGE.

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SPOTI DOTT. FRANCO		P
2	DECCA PAOLO		P
3	GUARNERI CLAUDIA		P
4	PLODARI ANGELO		P
5	BROCCHETTI ALESSANDRO		P
6	GATTI SONIA		P
7	TRINCA JURI		P
8	MILANESI CLAUDIO		A
9	VENTURA WALTER		A
10	PEGOIANI CRISTIAN		P
11	GUINDANI ANGELO		A
Presenti 8		Assenti 3	

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE LANFREDI Dott. LUIGI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco DOTT. FRANCO SPOTI ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Illustra il Sindaco le modifiche tecniche

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 17 del 4.9.2014 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di n. 79 articoli;
Che il suddetto regolamento si compone di quattro capitoli così definiti:

Capitolo 1 – Disposizioni generali – da art. 1 ad art. 13

Capitolo 2 – Componente IMU da art. 14 ad art. 38

Capitolo 3 – Componente TARI da art. 39 ad art. 67

Capitolo 4 Componente TASI da art. 68 ad art. 79

Vista la Legge n. 208/2015, la quale ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina IMU e TASI;

Vista la Legge n. 221/2015 “Collegato Ambientale” che ha apportato modifiche circa il regime delle riduzioni per la T.A.R.I.;

Ritenuto di recepire le nuove disposizioni apportando al vigente “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica”, le seguenti modifiche:

- Parte componente IMU

- **All'art. 9 è aggiunto il comma 14, come segue:** “ 14. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.”

- **E' abrogato il secondo periodo del comma 3 dell'art. 26**

- **L'articolo 28 è così sostituito**

1. : “Sono, esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;
2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti direttamente sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

- **E' abrogata la lettera c) dell'art. 31;**

- **E' istituito l'art. 31 bis come segue:** “**ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI** –
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

Parte componente TASI

- **Il comma 1 dell'art. 69 è così sostituito:** " Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9."
- **All'art. 71 è aggiunto il comma 4.bis come segue:** "L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare purché questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza."

- **E' istituito l'art. 71 bis come segue:** "Articolo 71 bis -ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI "

"1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23."

- **E' istituito l'art. 71 ter come segue:** "Articolo 71 ter "ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- c) *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- d) *la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- e) *un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Parte componente TA.RI

All'art. 52 è aggiunto il comma 7 come segue: *“7. Per soggetti residenti divenuti “intestatari” di utenze domestiche (abitazioni a disposizione) a seguito del decesso dell'intestatario “originario”, è associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a uno, finché l'appartamento risulta di fatto non utilizzato. Tale condizione deve essere dichiarata entro sessanta giorni dalla data dell'evento, sul modulo relativo alla denuncia TA.RI.”*

- L'articolo 58 è così sostituito: *“Art. 58 Riduzione per compostaggio aerobico”*

“1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 15% della parte variabile della tariffa TA.RI.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composte che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'Ufficio tributi del Comune.

3. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dal 1° giorno del mese successivo della presentazione al protocollo del Comune ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio.

4. A seguito della presentazione della suddetta istanza il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.”

VISTO l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle tariffe e delle modifiche regolamentari dei tributi locali quello legislativamente previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016, che prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni al 30 aprile 2016;

Dato atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile del Servizio Tributi;

VISTO il parere dell'organo di revisione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 4.9.2014 come segue:

-All'art.1 aggiungere le parole: “ e dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208”;

-All'art.1 aggiungere le parole: “ e dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208”;

Parte componente IMU

- **All'art. 9 è Aggiunto il comma 14, come segue:** “ 14. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.”

- **E' abrogato il secondo periodo del comma 3 dell'art. 26**

- **L'articolo 28 è così sostituito**

3. : “Sono, esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;

4. I terreni agricoli posseduti ma non condotti direttamente sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

- **E' abrogata la lettera c) dell'art. 31;**

- **E' istituito l'art. 31 bis come segue:** “**ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI** –

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

Parte componente TASI

- **Il comma 1 dell'art. 69 è così sostituito:** " Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9."

- **All'art. 71 è aggiunto il comma 4.bis come segue:** "L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare purché questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza."

- **E' istituito l'art. 71 bis come segue:** "Articolo 71 bis -ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI "

"1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23."

- **E' istituito l'art. 71 ter come segue:** "Articolo 71 ter "ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono assimilate all'abitazione principale:

f) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

g) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti

- universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- h) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
 - i) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
 - j) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*
- Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.*

Parte componente TA.RI

All'art. 52 è aggiunto il comma 7 come segue: *“7. Per soggetti residenti divenuti “intestatari” di utenze domestiche (abitazioni a disposizione) a seguito del decesso dell'intestatario “originario”, è associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a uno, finché l'appartamento risulta di fatto non utilizzato. Tale condizione deve essere dichiarata entro sessanta giorni dalla data dell'evento, sul modulo relativo alla denuncia TA.RI.”*

- L'articolo 58 è così sostituito: *“Art. 58 Riduzione per compostaggio aerobico”*

“1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 15% della parte variabile della tariffa TA.RI.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composte che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'Ufficio tributi del Comune.

3. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dal 1° giorno del mese successivo della presentazione al protocollo del Comune ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio.

4. A seguito della presentazione della suddetta istanza il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.”

- 2. Di dare atto che le suddette modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 2016;*
- 3. Di dare mandato al responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;*

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). ADEGUAMENTO ALLE NUOVE PREVISIONI DI LEGGE.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

☐ VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 19-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. DOMENICA AIMO

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

☐ VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 19-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. DOMENICA AIMO

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
F.to DOTT. FRANCO SPOTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LANFREDI Dott. LUIGI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 30 giorni dal 06-05-2016 al 06-06-2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LANFREDI Dott. LUIGI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-06-2016, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

[X] ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LANFREDI Dott. LUIGI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pralboino

IL SEGRETARIO COMUNALE
LANFREDI Dott. LUIGI